

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

I contratti di borsa a termine. I contratti relativi agli immobili da costruire. L'associazione in partecipazione. Il contratto di locazione di immobili. Il contratto di edizione

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1686373> since 2019-01-10T08:33:23Z

Publisher:

UTET

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Capitolo VII

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

di Marco Aiello

Il capitolo verte sugli effetti della dichiarazione di fallimento sul contratto di associazione in partecipazione, distinguendo l'ipotesi in cui la procedura interessi l'associante da quella dell'insolvenza dell'associato. Mentre questo secondo caso resta sottoposto alla disciplina generale di cui all'art. 72 l. fall., al primo è dedicata la norma speciale di cui all'art. 77 l. fall., la quale dispone l'automatico scioglimento del negozio alla data di apertura della procedura, sempre che l'imprenditore fallito non abbia ancora integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Fa eccezione l'eventualità in cui intervenga l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fattispecie nella quale non vi è ragione per discostarsi alla previsione di cui all'art. 104, 8° comma, l. fall. In conseguenza dello scioglimento del rapporto, operante *ex nunc*, l'associato, anche sulla scorta delle risultanze del rendiconto (alla cui redazione deve provvedere il curatore), da un lato ha titolo per insinuare al passivo i crediti derivanti dagli utili di propria spettanza già maturati e dalla restituzione dell'apporto (al netto delle perdite allo stesso imputabili), dall'altro è tenuto a completare il versamento nei limiti in cui esso si riveli necessario per coprire le perdite pregresse di competenza dell'associato medesimo.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2549-2554 c.c.; artt. 72, 77, 104, 111, 150 l. fall.

SOMMARIO: 1. Il perimetro della norma: il caso del fallimento dell'associante. – 2. La regola dello scioglimento *ope legis* e l'eccezione discendente dall'autorizzazione dell'esercizio provvisorio. – 3. Gli effetti dello scioglimento: i diritti e gli obblighi dell'associato. – 4. La prevalenza della precedente domanda di risoluzione sullo scioglimento automatico. – 5. Il rendiconto della gestione. – 6. Il fallimento dell'associato.

1. Il perimetro della norma: il caso del fallimento dell'associante

L'associazione in partecipazione¹ è l'unico contratto *lato sensu* associativo al quale la legge fallimentare riserva, nell'ambito della regolamentazione dei

¹ In materia v., tra gli altri, RAVÀ, *Associazione in partecipazione e società irregolare*, Milano, 1938; GHIDINI, *L'associazione in partecipazione*, Milano, 1959; COSTI, *Associazione in partecipazione*, in *Giur.*

rapporti pendenti, una disciplina speciale². Esso si traduce – com'è noto – nella **partecipazione** dell'associato all'**impresa** (o ad alcuni singoli affari) dell'associante, senza che tuttavia ciò dia luogo a un vero e proprio negozio con comunione di scopo. L'associazione in partecipazione resta infatti – almeno secondo l'orientamento largamente prevalente³ – un **rapporto sinallagmatico**⁴, in cui il corrispettivo del coinvolgimento nell'impresa o nell'affare (il quale riguarda necessariamente gli utili, mentre la condivisione delle perdite, pur prevista nel regime di *default*, può essere liberamente derogata dalle parti) è costituito dall'**apporto** richiesto all'associato; apporto, questo, che costituisce altresì la misura massima del **rischio** assunto dall'associato medesimo (art. 2553 c.c.).

L'art. 77 l. fall. attiene, in particolare, al caso dell'assoggettamento a procedura dell'**associante**, vale a dire di quel soggetto che – come si è detto – attribuisce all'associato, ai sensi dell'art. 2549 c.c., il diritto di partecipare agli utili della propria impresa (o, in alternativa, di uno o più affari che egli si proponga di compiere), a fronte della percezione di un determinato apporto, *id est* di un contributo patrimoniale destinato ad alimentare il patrimonio dell'associante (senza però

sist. Bigiavi, Torino, 1970; DE FERRA, *Della associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, in *Comm. Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1973; DE ACUTIS, *L'associazione in partecipazione*, Padova, 1999; COTTINO-SARALE, *L'associazione in partecipazione*, in COTTINO-SARALE-WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Tratt. Cottino*, III, Padova, 2003, 247 ss.; MIGNONE, *L'associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2008; SANTONI, *L'associazione in partecipazione*, in *Tratt. Rescigno*, XVII, Torino, 2012, 197 ss.

² JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, in *Tratt. Iudica, Zatti*, Milano, 2000, 523. Quanto al contratto di società, il fallimento del socio determina l'acquisizione della partecipazione sociale da parte della procedura, con la precisazione che – nel caso di società personali – il fenomeno si accompagna all'automatico scioglimento del vincolo negoziale ai sensi dell'art. 2288 c.c., con conseguente liquidazione della quota in favore della massa (in argomento v., *ex multis*, MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in BUONOCORE-BASSI, *Trattato di diritto fallimentare*, II, Padova, 2010, 520, cui *adde*, tra i contributi più recenti, FREGONARA, *Cause di scioglimento e disciplina*, in COTTINO-CAGNASSO, *Le nuove società di persone*, Bologna, 2014, 246).

³ Cfr., in luogo di altri, anche per i copiosi riferimenti, DIMUNDO, sub *art. 77*, in LO CASCIO (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, 979-980.

⁴ Cass. 17.5.2001, n. 6757, in *Giust. civ.*, 2002, I, 729, ha affermato che «l'istituto dell'associazione in partecipazione, che si caratterizza per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili, anche forfetari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura purché strumentale per l'esercizio dell'impresa o per lo svolgimento dell'affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante; pertanto, è solo l'associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato la sua quota di utili e di restituirgli l'apporto».

dare luogo alla creazione di alcun fondo comune) e funzionale allo svolgimento dell'attività su cui insiste il contratto.

La disposizione, interessata in via alquanto marginale dalla riforma del 2006⁵, presenta pertanto una formulazione chiaramente **unilaterale**: essa disciplina gli effetti delle vicende che colpiscono una soltanto delle parti (l'associante), senza nulla disporre in relazione alla speculare fattispecie del fallimento dell'associato⁶.

L'asimmetria non deve peraltro sorprendere. Essa trova il proprio fondamento nell'evidente disomogeneità delle posizioni dei contraenti⁷, tenuto conto della circostanza che l'attività oggetto del negozio non viene esercitata congiuntamente da due co-imprenditori, ma è svolta esclusivamente dall'associante. Unicamente a quest'ultimo, infatti, spetta la gestione dell'impresa o dell'affare (art. 2551, 1° comma, c.c.) e solo nei suoi confronti i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni (art. 2550 c.c.). Di qui l'opzione – pienamente coerente con le caratteristiche del negozio – dell'individuazione di un regime speciale per l'insolvenza del solo associante, riservando alla diversa ipotesi del fallimento dell'associato – meglio illustrata *infra* – l'applicazione delle regole comuni⁸.

Ulteriore presupposto per l'applicazione dell'art. 77 l. fall. è che l'associazione in partecipazione sia in corso alla data di apertura della procedura e, ciò che più conta, che in quel momento l'**associante non abbia ancora integralmente adempiuto** alle proprie obbligazioni, senza che assuma invece alcun rilievo il fatto che l'associato abbia o meno versato, per intero o parzialmente, l'apporto

⁵ L'unica modifica apportata dalla riforma c.d. "organica" delle procedure concorsuali attiene all'*incipit* del 2° comma, ove l'inciso "egli" è stato sostituito con l'espressione "l'associato", senza che ciò abbia peraltro comportato variazioni al contenuto prescrittivo della norma, la quale presenta piena continuità con il passato. Del resto, già la disposizione del 1942 riproduceva, nella sostanza, il precetto di cui all'art. 850, 2° comma, del codice di commercio del 1882, riferito al negozio di cui all'art. 233 del medesimo codice, vale a dire al patto in forza del quale un commerciante o una società commerciale concedesse a terzi una partecipazione negli utili (e nelle perdite) di una o più operazioni o, addirittura, dell'intera attività di commercio (a questo riguardo v., *ex aliis*, BONELLI, *Del fallimento*, Milano, 1923, I, 599; VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, II, *Le società commerciali*, Milano, 1935, 536). Di recente si è osservato che «il fatto che la disciplina degli effetti del fallimento sul contratto di associazione in partecipazione pendente non sia stata oggetto di particolare interesse da parte del legislatore che ha rimodellato la disciplina» dipende probabilmente anche dallo «scarso utilizzo pratico dell'istituto» [BOSTICCO, *Fallimento e contratti di associazione in partecipazione e di associazione temporanea di imprese*, in SANZO (a cura di), *Procedure concorsuali e rapporti pendenti*, Bologna, 2009, 157].

⁶ D'AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, in FAUCEGLIA-PANZANI (diretto da), *Fallimento e altre procedura concorsuali*, II, Torino, 2009, 804.

⁷ AIELLO, sub art. 77, in JORIO (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, 1225.

⁸ RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Padova, 1994, 284; TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001, 430.

pattuito⁹. In altre parole, la norma, pur facendo riferimento a un rapporto contrattuale non esaurito, si distacca – in qualche misura – dalla nozione di “**contratto pendente**” desumibile dall’art. 72 l. fall., il quale, com’è noto, al 1° comma fa riferimento al caso in cui, alla data della dichiarazione di fallimento, il contratto sia «ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti»; non – come invece accade per l’associazione in partecipazione – da **una** soltanto delle stesse (segnatamente, si ripete, dall’associante).

Sempre con riguardo al perimetro di operatività dell’art. 77 l. fall., conviene precisare che nessuna limitazione all’applicabilità della norma può essere fatta discendere dall’oggetto dell’associazione e, in particolare, dal fatto che essa attenga all’esercizio dell’intera impresa dell’associante o, piuttosto, allo svolgimento di uno o più affari, sebbene il diverso atteggiarsi del negozio sia suscettibile di dar luogo, in concreto, a situazioni non pienamente sovrapponibili tra loro. Ci si riferisce soprattutto al bilancio del rapporto: mentre nel primo caso (quello, per l’appunto, della condivisione dell’esito dell’attività nel suo complesso) il fallimento dell’associante è di per sé idoneo a escludere, almeno di regola, la sussistenza di utili da distribuire all’associato, laddove il contratto resti circoscritto a singole operazioni non può escludersi che – pur nel contesto dell’insolvenza dell’imprenditore – le stesse abbiano sortito un risultato positivo, con conseguente diritto dell’associato a beneficiarne nella misura convenuta¹⁰.

2. La regola dello scioglimento *ope legis* e l’eccezione discendente dall’autorizzazione dell’esercizio provvisorio

In deroga alla regola generale di cui all’art. 72 l. fall., il 1° comma dell’art. 77 l. fall. stabilisce che il fallimento dell’associante determina **scioglimento** del contratto **in via automatica**¹¹, senza che sia rimessa al curatore alcuna valutazione sulla convenienza dell’eventuale prosecuzione del negozio, né sull’appetibilità per la procedura dell’apporto che l’associato sia, in ipotesi, ancora tenuto a versare¹².

⁹ GUGLIELMUCCI, sub art. 77, in GUGLIELMUCCI-ZANARONE-DI CHIO-MANGINI-TEDESCHI, *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Artt. 72-83*, in *Comm. Scialoja, Branca l. fall.*, Bologna-Roma, 1979, 260; AIELLO, sub art. 77, cit., 1225; PLENTEDA, *I rapporti giuridici pendenti nel fallimento riformato*, Milano, 2008, 61; D’AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell’associazione in partecipazione*, cit., 804; DIMUNDO, sub art. 77, cit., 980; NARDECCHIA, sub art. 77, in FERRO (diretto da), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, 1043.

¹⁰ DE FERRA, *Dell’associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, cit., 49; GUGLIELMUCCI, sub art. 77, cit., 261.

¹¹ CAGNASSO, *I contratti pendenti*, in AMBROSINI (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma “organica” al decreto “correttivo”*, Bologna, 2008, 130.

¹² BOSTICCO, *Fallimento e contratti di associazione in partecipazione e di associazione temporanea di imprese*, cit., 162.

Da più parti si è rilevato che il legislatore, nel dettare una disposizione siffatta, si è limitato a trarre il logico corollario del verificarsi di una circostanza la quale implica, di per sé sola, l'obiettivo **impossibilità** di proseguire utilmente l'associazione¹³. Con il fallimento dell'associante, infatti, cessa – almeno di regola – la sua attività d'impresa e, di conseguenza, si assiste all'irrimediabile superamento del sinallagma negoziale¹⁴. In altri termini, venuto meno – a causa della dichiarazione del fallimento – il potere dell'associante di gestire l'impresa (o l'affare), resta giocoforza preclusa qualsiasi partecipazione dell'associato agli utili (o alle perdite)¹⁵. Senza dire che l'eventuale prosecuzione del rapporto rischierebbe d'incidere – almeno in via di fatto – sul trattamento dei creditori assoggettati al concorso, in quanto la procedura sarebbe tenuta a corrispondere in prededuzione all'associato i crediti che dovessero maturare in suo favore successivamente alla dichiarazione di fallimento¹⁶.

Anche sulla scorta di queste considerazioni, in passato la regola dello scioglimento automatico era stata ritenuta inderogabile, tanto da trovare altresì applicazione nella fattispecie in cui l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio, consentendo la continuazione dell'impresa, avesse reso – almeno in astratto – perseguibile l'associazione¹⁷.

In particolare, sotto il vigore della legge del 1942 la dottrina maggioritaria aveva sostenuto che, una volta emerso lo stato d'insolvenza, l'impresa perde la propria originaria vocazione speculativa (tesa alla produzione dell'utile), mirando esclusivamente al conseguimento di un risultato patrimoniale positivo da destinare a vantaggio della massa creditori, non del singolo associato in partecipazione; e ciò, per l'appunto, quand'anche si dia luogo alla continuazione dell'attività in costanza di procedura¹⁸.

Parimenti condiviso era l'assunto che le soluzioni alternative allo scioglimento di diritto del contratto dovessero restare in ogni caso precluse per via della rilevanza che, nell'economia del negozio, assume l'elemento dell'*intuitus personae*¹⁹. In proposito, si faceva in particolare rilevare che l'associato non conserverebbe alcun interesse a proseguire il rapporto con un soggetto diverso da quello originariamente individuato (atteso che il fallimento comporta – com'è noto – l'esautorazione dell'imprenditore decotto da ogni competenza gestionale, devoluta al curatore), tanto più in una situazione in cui, come

¹³ PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, II, Milano, 1970, 1134.

¹⁴ VASSALLI, *Diritto fallimentare*, II, 1, Torino, 1997, 212.

¹⁵ AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 1961, 1255; FERRARA JR.-BORGIOLI, *Il fallimento*, Milano, 1995, 388; TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 430.

¹⁶ SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1996, 302.

¹⁷ GHIDINI, *Associazione in partecipazione*, in *ED*, III, Milano, 1958, 861.

¹⁸ VASSALLI, *Diritto fallimentare*, cit., 212.

¹⁹ RIVOLTA, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, Milano, 1969, 371; GUGLIELMUCCI, sub *art.* 77, cit., 261; PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1993, 471; VASSALLI, *Diritto fallimentare*, cit., 212; JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., 524.

si è visto, l'impresa abbia subito un radicale mutamento di prospettiva, essendo ormai finalizzata – in via esclusiva – a consentire una liquidazione il più possibile vantaggiosa per la massa dei creditori²⁰.

Da tempo, peraltro, sono stati evidenziati i limiti di questa impostazione. Già prima della riforma del 2006 (la quale, pur lasciando sostanzialmente invariato l'art. 77 l. fall., ha inciso in profondità – come si dirà in appresso – sull'art. 104 l. fall.) non si era mancato di mettere in luce che il fattore dell'*intuitus personae* non può essere aprioristicamente ritenuto assorbente con riguardo a qualsiasi impresa o affare, dovendosi al contrario verificare caso per caso la sua effettiva rilevanza; sicché, nell'ipotesi di esercizio provvisorio, il giudizio sul carattere determinante dell'identità dell'associante non può prescindere dalla valutazione delle peculiarità della singola fattispecie concreta²¹.

Più in generale, quanto si è osservato in merito al fondamento dello scioglimento *ope legis* dell'associazione in partecipazione conserva la propria persuasività – a ben vedere – soltanto entro il perimetro dell'*id quod plerumque accidit*, vale a dire nell'ipotesi della cessazione dell'attività d'impresa a seguito della dichiarazione di fallimento, atteso che – come si è visto – essa preclude alla radice la prosecuzione dell'attività o dell'affare su cui insiste il sinallagma contrattuale. L'assunto dell'ineluttabilità dell'automatica caducazione del rapporto merita invece di essere rimeditato ogniqualvolta ci si trovi al cospetto della peculiare situazione della procedura con esercizio provvisorio. In tale eventualità, infatti, non solo non è dato scorgere impedimenti insormontabili alla regolare esecuzione delle prestazioni, ma neppure può escludersi che il curatore nutra interesse alla sopravvivenza del negozio, anzitutto quando esso abbia ad oggetto lo svolgimento di singoli affari, i quali, nonostante lo stato di decozione dell'associante, ben potrebbero presentare una ragionevole aspettativa di un apprezzabile margine di profitto, per la cui realizzazione l'apporto dell'associato – talora ancora da corrispondersi – potrebbe talvolta rivelarsi assai utile, quando non addirittura indispensabile²².

Di qui la necessità di circoscrivere lo scioglimento automatico ai casi di procedura squisitamente liquidatoria, predicando l'inapplicabilità dello stesso alle fattispecie di **esercizio provvisorio**, secondo un'impostazione che trova oggi decisivo supporto nel novellato art. 104, 8° comma, l. fall., il quale, com'è noto, prescrive l'**automatica prosecuzione** dei rapporti pendenti, salvo che il

²⁰ RIVOLTA, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, cit., 371.

²¹ TARZIA, *Rapporti che si sciolgono per il fallimento*, in PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, *Revocatorie e rapporti pendenti*, Torino, 2012, 348.

²² GUGLIELMUCCI, sub art. 77, cit., 261; JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., 524.

curatore – effettuata una valutazione di merito sulle peculiarità della singola fattispecie – preferisca optare per la sospensione o lo scioglimento.

Orbene, atteso che non si ravvisano elementi idonei a escludere che la suddetta disposizione operi anche con riferimento ai negozi per i quali ordinariamente è previsto lo scioglimento in via automatica e che pertanto essa – per quanto qui più interessa – appare applicabile all'associazione in partecipazione, sembra potersi affermare che siano state ormai definitivamente superate le “rigidità” che contraddistinguevano, sotto il profilo in esame, la disciplina del 1942. A tale stregua, l'art. 77 l. fall. non può fondatamente invocarsi nelle ipotesi di autorizzazione alla continuazione dell'attività d'impresa²³, sempre che – beninteso – alla data di apertura del concorso il negozio risulti davvero **pendente**: l'art. 104 l. fall. si applica, infatti, ai soli contratti in corso, vale a dire a quelli ancora in-seguiti da **entrambe le parti**, con la conseguenza che non è sufficiente che vada ancora adempita la prestazione del solo associante, dovendo invece essere ancora esigibile anche quella dell'associato²⁴.

Più nel dettaglio, nel caso in cui l'esercizio provvisorio dell'impresa sia disposto **contestualmente** alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 104, 1° comma, l. fall., l'associazione resta in vita²⁵, senza che però ciò implichi una nuova (e astrattamente criticabile) “rigidità” normativa di segno opposto a quella propria del regime previgente. Come si è visto, infatti, la disciplina riformata contempla la **facoltà** del curatore di provocare la **sospensione** del rapporto ed eventualmente, all'esito di una valutazione di convenienza, di disporre lo **scioglimento**, attribuendo alla procedura ampia flessibilità di condotte.

Qualche residua criticità va invece colta in relazione alla posizione dell'associato, il quale, non godendo del diritto di recesso, si trova costretto a eseguire

²³ AIELLO, sub art. 77, cit., 1228; PLENTEDA, *I rapporti giuridici pendenti nel fallimento riformato*, cit., 61; D'AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, cit., 805.

²⁴ MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, cit., 514-515, osservano che «deve [...] escludersi che – ove l'associato abbia versato integralmente l'apporto – il contratto possa, ex art. 104/7, continuare col curatore che sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio. Col fallimento sia le risorse utilizzate per il perseguimento dell'affare, sia gli utili eventualmente realizzati dopo l'apertura della procedura – anche nel corso dell'esercizio provvisorio – sono acquisiti alla massa e, sugli stessi, l'associato medesimo non vanta alcuna pretesa ad efficacia reale, opponibile agli altri creditori. Pertanto, una sua partecipazione (speciale) all'affare portato a termine dal curatore non pare compatibile con la procedura fallimentare, perché trasporterebbe sul piano della massa un finanziamento di rischio effettuato al fallito. Se invece l'apporto non è stato ancora effettuato da parte dell'associato [...] sarebbe possibile ritenere che si applichi la disposizione dell'art. 104/7 e che, dunque, il contratto, salva la sospensione o lo scioglimento disposti dal curatore, continui nel corso dell'esercizio provvisorio e sia utilizzato, dal curatore medesimo, quale mezzo di finanziamento dello stesso».

²⁵ BOSTICCO, *Fallimento e contratti di associazione in partecipazione e di associazione temporanea di imprese*, cit., 164; DIMUNDO, sub art. 77, cit., 982-983.

le proprie obbligazioni integralmente (e non nei più circoscritti limiti di cui all'art. 77 l. fall.), nonostante i mutamenti che abbiano interessato l'altra parte del contratto²⁶. In proposito, non resta che prendere atto della circostanza che la riforma del 2006 abbia inteso in qualche misura attenuare la rilevanza dell'elemento dell'*intuitus personae*, sulla falsariga di quell'orientamento dottrinale che già in passato aveva predicato l'automatica trasferibilità del rapporto nel caso di cessione dell'azienda dell'associante, quantomeno – applicando analogicamente la regola dell'art. 1330 c.c. – ogniqualvolta ci si trovasse al cospetto di un imprenditore medio-grande²⁷.

D'altro canto, non può sottacersi che l'associato gode comunque di una rilevante forma di protezione: una volta consumatosi il subingresso del curatore nel contratto, infatti, l'eventuale credito che egli maturi nei confronti della procedura va corrisposto in **prededuzione** ai sensi dell'art. 111, 2° comma, l. fall.²⁸.

Inevitabilmente differente è, invece, la sorte del contratto nell'eventualità in cui l'esercizio provvisorio sia autorizzato **con decreto**, ai sensi dell'art. 104, 2° comma, l. fall. In tale scenario, nell'intervallo tra la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento e quella del suddetto provvedimento opera necessariamente lo **scioglimento ope legis** dell'associazione, sicché, almeno in questo caso, una successiva valutazione da parte del curatore nel senso della convenienza della prosecuzione del rapporto sembrerebbe destinata a restare priva di effetti e, come tale, si rivela probabilmente inidonea a far “resuscitare” un rapporto ormai definitivamente esauritosi²⁹.

²⁶ NARDECCHIA, sub *art. 77*, cit., 1044, osserva che «l'associato si troverà [...] nella condizione di dover continuare a fornire il suo apporto strumentale per l'esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare, di partecipare eventualmente anche alle perdite in misura proporzionale (naturalmente non superiore all'apporto), pur in assenza dell'originario associante-imprenditore, con cui aveva stipulato il contratto di collaborazione, sostituito dal cur[atore] che rimarrà, ovviamente, l'unico titolare sia dell'impresa che dell'azienda».

²⁷ DE FERRA, *Associazione in partecipazione I) Diritto commerciale*, in *EG*, III, Roma, 1988, 2.

²⁸ NARDECCHIA, sub *art. 77*, cit., 1044, cui *adde* BOSTICCO, *Fallimento e contratti di associazione in partecipazione e di associazione temporanea di imprese*, cit., 164, il quale rileva che «la questione della incompatibilità tra le finalità della procedura concorsuale e la modalità di retribuzione prevista a favore dell'associato [è] un falso problema: è evidente che l'esercizio provvisorio costituisce una “parentesi” nella gestione della procedura, retta da principi imprenditoriali che esulano dalla normale disciplina della liquidazione dell'attivo e dei riparti. La creazione di una prededuzione “da continuazione dell'attività” non pare, invero, più un fantasma da fuggire, ma la normale conseguenza della vocazione conservativa che, dopo essere stata posta da tempo alla base dell'amministrazione straordinaria, pervade ora anche il nuovo fallimento».

²⁹ AIELLO, sub *art. 77*, cit., 1229; NARDECCHIA, sub *art. 77*, cit., 1044.

3. Gli effetti dello scioglimento: diritti ed obblighi dell'associato

Come si è detto, lo scioglimento del contratto discende direttamente dalla legge, con conseguente esclusione del diritto dell'associato di pretendere qualsivoglia importo a titolo di risarcimento del danno³⁰. Esso, inoltre, opera *ex nunc*³¹, sicché restano ferme le prestazioni già eseguite: da una parte, i conferimenti versati, dall'altra, gli utili distribuiti, fatta eccezione per quelli corrisposti in via anticipata e, in realtà, non conseguiti³².

In questa cornice, l'art. 77 l. fall. fornisce regole di dettaglio circa i diritti e gli obblighi dell'**associato**, prescrivendo, al 1° comma, secondo periodo, che egli va **ammesso allo stato passivo** (vertendosi, evidentemente, in materia di crediti assoggettati al concorso) per una somma pari all'ammontare dell'**apporto già corrisposto**, al netto delle **predite** a esso imputabili registrate sino all'apertura della procedura³³.

Pertanto, nel caso in cui sia stato pattuito l'esonero dell'associato dalle perdite (e salva la possibilità – in presenza dei prescritti presupposti – di revocare tale accordo, laddove esso costituisca un'intesa autonoma stipulata successivamente all'associazione in partecipazione), egli può fondatamente pretendere la restituzione di un ammontare corrispondente all'intero contributo patrimoniale sostenuto prima della dichiarazione di fallimento³⁴. In assenza di siffatta clausola, invece, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui il *quid* versato sia maggiore delle perdite di pertinenza dell'associato dalla diversa eventualità in cui l'apporto sia stato integralmente assorbito da esse: nella prima ipotesi la parte *in bonis* va ammessa al passivo per la differenza, mentre nella seconda essa non ha titolo per vantare alcun credito³⁵.

L'insinuazione è sempre necessaria, anche quando siano stati apportati beni in natura dei quali sia stata contrattualmente prevista la restituzione al termine dell'associazione³⁶. Il **patto di retrocessione**, infatti, non trova piana e immediata applicazione nei confronti della procedura, atteso che, da un lato, la pretesa dell'associato non è di natura reale, ma obbligatoria³⁷; dall'altro, non è consentita l'esecuzione

³⁰ DIMUNDO, sub *art. 77*, cit., 985.

³¹ TARZIA, *Rapporti che si sciogliono per il fallimento*, cit., 348.

³² JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., 524; D'AUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, cit., 806.

³³ TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 431; MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, cit., 514.

³⁴ Trib. Roma, 15.7.1957, in *Dir. fall.*, 1958, II, 818.

³⁵ DIMUNDO, sub *art. 77*, cit., 985.

³⁶ NARDECCHIA, sub *art. 77*, cit., 1045.

³⁷ MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, cit., 513, mettono in luce che «l'associazione in partecipazione è contratto ad effetti obbligatori: l'associato acquisisce esclusivamente un credito al pagamento degli utili e al rimborso dell'apporto, previa la deduzione delle perdite».

in forma specifica, nei confronti del fallimento, dell'impegno alla restituzione di cespiti che siano entrati a far parte del patrimonio dell'imprenditore decotto³⁸. Ne deriva che la pretesa alla retrocessione può essere fatta valere dall'associato solo nella diversa ipotesi di beni conferiti in godimento, sempre che – naturalmente – il suo diritto risulti opponibile alla procedura sul piano probatorio³⁹.

Per ciò che concerne gli **utili**, sebbene nulla la legge disponga espressamente sul punto, si deve ritenere che, ove ne siano stati prodotti anteriormente all'apertura del concorso, l'associato abbia diritto d'**insinuarsi al passivo** per un valore corrispondente alla quota di propria spettanza⁴⁰. Del resto, non sembra che tale conclusione si ponga in contraddizione con l'intervenuto accertamento dell'insolvenza dell'imprenditore, in quanto, per lo meno in astratto, non può escludersi che il fallimento dell'associante si chiuda con un residuo attivo, senza dire che, ove l'associazione sia riferita a singoli affari, è ben possibile che essi abbiano sortito esito positivo, producendo profitti che spettano all'associato nella misura convenuta⁴¹.

Ogniquale, invece, si sia dato luogo a una **distribuzione anticipata** di utili che non si siano poi effettivamente realizzati prima della dichiarazione di fallimento, la parte *in bonis* è tenuta a **restituire** le somme percepite⁴².

Per ciò che concerne la prestazione dell'associato, il 2° comma dell'art. 77 l. fall. stabilisce che, nonostante lo scioglimento del negozio, egli resta tenuto alla corresponsione dell'**apporto ancora dovuto**, ma **nei limiti delle perdite** poste a suo carico. Pertanto, quando il contributo patrimoniale non sia stato integralmente assorbito dai risultati negativi della gestione, l'associato che, al momento della dichiarazione di fallimento dell'associante, non abbia ancora completato il versamento sembra godere di un trattamento migliore di quello riservato a chi abbia già integralmente adempiuto. Il primo, infatti, ha diritto di trattenere la somma eccedente le perdite, mentre il secondo può soltanto instare per la restituzione del medesimo ammontare in moneta fallimentare⁴³.

La disparità di trattamento testé enucleata, pur oggetto di rilievi critici⁴⁴, sembra nondimeno dotata di una propria coerenza sistematica. Secondo una tesi

³⁸ D'AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, cit., 806.

³⁹ PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 1134; TARZIA, *Rapporti che si sciolgono per il fallimento*, cit., 350; TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 431.

⁴⁰ GUGLIELMUCCI, sub art. 77, cit., 267.

⁴¹ VASSALLI, *Diritto fallimentare*, cit., 212; JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., 524.

⁴² TARZIA, *Rapporti che si sciolgono per il fallimento*, cit., 348.

⁴³ GUGLIELMUCCI, sub art. 77, cit., 262.

⁴⁴ GHIDINI, *L'associazione in partecipazione*, cit., 244, sostiene che sarebbe stato preferibile imporre in ogni caso all'associato l'adempimento integrale, fermo il diritto del medesimo di ottenere l'ammissione al passivo per l'ammontare pari alla differenza tra l'apporto e le perdite destinate a gravare su di esso.

alquanto diffusa, essa trova la propria giustificazione alla luce dell'art. 56 l. fall.: l'associato, in realtà, si limita a dedurre in compensazione, in tutto o in parte, il debito relativo al versamento del residuo apporto promesso con il proprio credito alla restituzione del medesimo, nella misura in cui esso, naturalmente, non sia stato eroso dalle perdite⁴⁵. Senza dire che alla stessa conclusione sembra doversi giungere – a prescindere dal riferimento alla compensazione – sulla scorta del rilievo gli effetti dello scioglimento si producono alla data di apertura del concorso, sicché a partire da quel momento nessuna delle parti è tenuta all'adempimento, fatta in ogni caso salva – per espressa previsione di legge – la partecipazione dell'associato alle perdite già prodottesi.

In altre parole, «l'obbligo dell'associato di versare la somma corrispondente alle perdite a suo carico maturate costituisce il frutto di una puntuale applicazione del principio dell'irretroattività dello scioglimento nei contratti ad esecuzione continuata: l'associato, come non può essere chiamato a restituire gli utili degli esercizi precedenti, così non può esimersi dal partecipare alle perdite. Viene meno, invece, l'obbligo di versare l'apporto come tale, perché esso non costituisce un corrispettivo riferibile al periodo antecedente allo scioglimento, ma il corrispettivo della controprestazione nella sua integrità, che per effetto dello scioglimento non verrà più prestata. Né si dica che così viene ad essere premiato l'inadempimento dell'associato, perché egli è liberato dall'obbligo di versare l'apporto, anziché costretto a recuperarlo in moneta fallimentare»⁴⁶.

L'art. 77 l. fall. prescrive altresì, al 3° comma, che, laddove l'associato resti tenuto a effettuare un pagamento in favore del fallimento, trova applicazione la peculiare procedura prevista dall'**art. 150 l. fall.**, in tutto assimilabile all'**ingiunzione** e, come tale, più favorevole per il fallimento rispetto al rito ordinario, anche sotto il profilo dei tempi⁴⁷.

Ci si è interrogati se il richiamo debba essere esteso anche all'ultimo inciso del 1° comma della menzionata disposizione, il quale stabilisce che gli apporti devono essere effettuati «quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento». In proposito, non è mancato chi ha sostenuto l'inapplicabilità della suddetta regola al caso del fallimento dell'associante, sul presupposto che il richiamo all'art. 150 l. fall. andrebbe riferito esclusivamente allo strumento processuale, dovendosi invece ritenere neutro ai fini dell'individuazione della pretesa sostanziale azionabile dal fallimento. Di conseguenza, laddove le parti avessero

⁴⁵ DE FERRA, *Della associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, cit., 96; RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, cit., 284; PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 471-472; BOSTICCO, *Fallimento e contratti di associazione in partecipazione e di associazione temporanea di imprese*, cit., 167.

⁴⁶ GUGLIELMUCCI, sub art. 77, cit., 262.

⁴⁷ FERRARA JR.-BORGIOLI, *Il fallimento*, cit., 388.

stabilito di dilazionare nel tempo i contributi dell'associato, lo scioglimento del rapporto farebbe venir meno non solo il diritto del medesimo alla partecipazione agli utili futuri, ma anche il suo obbligo di versare le rate non ancora scadute⁴⁸. Di contrario avviso è la dottrina largamente maggioritaria, la quale afferma che l'associato è tenuto ad adempiere (nei limiti, come detto, della relativa partecipazione alle perdite già prodottesi) anche laddove non sia ancora scaduto il termine eventualmente pattuito in suo favore; e ciò in ragione del rilievo – che pare in effetti condivisibile – che l'associato è obbligato a corrispondere non l'apporto in quanto tale (e con riferimento al quale sia stata pattuita un'eventuale rateizzazione), bensì quanto necessario per coprire le perdite, nel rispetto degli accordi originari e, comunque, entro i limiti del contributo promesso⁴⁹.

4. La prevalenza della precedente domanda di risoluzione sullo scioglimento automatico

Secondo una risalente giurisprudenza di merito, lo scioglimento *ex lege* prevale sulla domanda di risoluzione, quand'anche validamente proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'associante⁵⁰.

Questa impostazione – la quale, in passato, aveva trovato un certo seguito in dottrina, sulla scorta del carattere di disposizione speciale proprio dell'art. 77 l. fall.⁵¹ – deve oggi ritenersi superata dalle innovazioni apportate dalla riforma “organica” delle procedure concorsuali. Non diversamente da quanto si è visto in materia di prosecuzione del contratto nell'eventualità di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, anche sotto questo profilo soccorre una (nuova) norma di carattere generale che non vi sono ragioni per non applicare all'associazione in partecipazione. Si tratta dell'art. 72, 5° comma, l. fall., il quale, com'è noto, prescrive che **l'azione di risoluzione** del contratto promossa **prima** del fallimento contro la parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, la **trascrizione** della domanda⁵².

⁴⁸ DE FERRA, *Della associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, cit., 97-98.

⁴⁹ PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 1134; GUGLIELMUCCI, sub art. 77, cit., 264; VASSALLI, *Diritto fallimentare*, cit., 212; TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 430.

⁵⁰ Trib. Roma, 6.3.1957, in *Dir. fall.*, 1957, II, 428, ha statuito che, «dichiarato il fallimento dell'associante, deve prevalere la causa di scioglimento prevista dall'art. 77 legge fallim. (con conseguente applicabilità della relativa disciplina) sulla domanda dell'associato di risoluzione del contratto per inadempimento dell'associante, ancorché giudizialmente proposta sin da epoca anteriore alla sentenza dichiarativa».

⁵¹ RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, cit., 285.

⁵² D'AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, cit., 805; NARDECCHIA, sub art. 77, cit., 1044.

Deve pertanto ragionevolmente ritenersi che l'associato che abbia validamente proposto domanda di risoluzione in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento abbia titolo per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento⁵³.

5. Il rendiconto della gestione

I rapporti di dare e avere tra le parti alla data di scioglimento del contratto sono il prodotto dell'andamento dell'impresa (o dell'affare) dell'associante e, pertanto, possono essere determinati solo sulla scorta del relativo bilancio⁵⁴. In altre parole, affinché l'associato possa conoscere l'esatta quantificazione dei crediti (o dei debiti) verso la procedura, egli deve poter disporre del **rendiconto** previsto dall'art. 2552, 3° comma, c.c.⁵⁵.

L'assunto, pur agevolmente desumibile dalle disposizioni che regolano la materia, presenta non pochi inconvenienti sotto il profilo operativo, atteso che, per un verso, l'associato deve far valere le proprie pretese patrimoniali insinuandosi tempestivamente nel fallimento e, a tale fine, necessita di ottenere il rendiconto in epoca anteriore alla formazione dello stato passivo; per l'altro, il curatore, sebbene sia onerato di presentare senza indugio il bilancio dell'attività oggetto dell'associazione⁵⁶, di regola entra in possesso degli elementi di fatto idonei allo scopo solo al termine della verifica dei debiti dell'imprenditore decotto, soprattutto nell'eventualità in cui il contratto attenga all'intera attività d'impresa del fallito⁵⁷.

Di qui un vero e proprio "corto circuito", superabile solo ritenendo che l'associato possa e debba procedere all'insinuazione prima di aver preso visione dei risultati della gestione, con la conseguenza che di frequente la sua istanza non contiene l'esatta quantificazione dei crediti derivanti dallo scioglimento del rapporto, ma si limita a rinviare alle risultanze del redigendo rendiconto (con riserva di ogni contestazione al riguardo), al contempo ribadendone la richiesta di presentazione da parte del curatore⁵⁸. In questa prospettiva, ancorché il giudice delegato debba certamente disporre l'immediata ammissione delle somme che appaiano da subito certe nell'*an* e nel *quantum*, non può escludersi che si renda necessario respingere, in prima battuta, l'istanza dell'associato, onde con-

⁵³ AIELLO, sub *art. 77*, cit., 1229; DIMUNDO, sub *art. 77*, cit., 984.

⁵⁴ SATTÀ, *Diritto fallimentare*, cit., 302.

⁵⁵ JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., 525.

⁵⁶ VASSALLI, *Diritto fallimentare*, cit., 213.

⁵⁷ TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 431.

⁵⁸ GUGLIELMUCCI, sub *art. 77*, cit., 269; AIELLO, sub *art. 77*, cit., 1233; D'AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, cit., 808.

sentire l'instaurazione di un successivo giudizio di opposizione allo stato passivo nel quale possa trovare ingresso la documentazione nel frattempo elaborata dal curatore⁵⁹.

6. Il fallimento dell'associato

La circostanza che l'art. 77 l. fall. nulla disponga per il caso del fallimento dell'associato non si traduce in una lacuna normativa, in quanto, diversamente dal passato (quando mancava una regola generale sui contratti pendenti), oggi la predetta fattispecie va accomunata a tutti i negozi per i quali non è stata prevista una disciplina speciale⁶⁰.

Per vero, già in epoca antecedente alla riforma del 2006 si era prospettata la necessità di riconoscere al curatore della procedura che interessi l'associato, in via analogica, la facoltà di scelta tra il subingresso e lo scioglimento⁶¹. Oggi tale soluzione ha ricevuto espresso riconoscimento normativo: all'ipotesi in esame si applica, infatti, l'art. 72 l. fall., sicché il rapporto resta **sospeso**, con la possibilità per il curatore di provocarne la **prosecuzione** o, al contrario, lo **scioglimento**, sempre che (a differenza di quanto accade nell'ipotesi del fallimento dell'associante) il contratto sia ineseguito (anche solo parzialmente) da parte di **entrambi i contraenti**⁶².

Laddove, invece, l'associato abbia già integralmente versato l'apporto promesso, ci si trova al di fuori dalla disciplina dei rapporti pendenti e il fallimento, salva l'eventualità di risoluzione per i casi previsti dalla legge o dal contratto, può vantare un **credito** pari alla quota di utili di propria spettanza, nonché, in occasione dello scioglimento dell'associazione (per opzione del curatore o per esaurimento del negozio), il diritto alla restituzione del contributo corrisposto, al netto delle eventuali perdite a esso imputabili.

BIBLIOGRAFIA

AIELLO, sub *art. 77*, in JORIO (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, 1224 ss.; AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, Torino, 1961; BONELLI, *Del fallimento*,

⁵⁹ JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, cit., 525.

⁶⁰ D'AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, cit., 809; DIMUNDO, sub *art. 77*, cit., 989; *contra* MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, cit., 515, i quali, «argomentando dalla disposizione di cui all'art. 76», affermano che «il contratto si scio[glie] atteso che la sua rischiosità – legata all'andamento dell'attività imprenditoriale dell'associante – non pare compatibile con il fallimento».

⁶¹ AZZOLINA, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit., 1256; PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, cit., 1135.

⁶² AIELLO, sub *art. 77*, cit., 1233.

Milano, 1923; BOSTICCO, *Fallimento e contratti di associazione in partecipazione e di associazione temporanea di imprese*, in SANZO (a cura di), *Procedure concorsuali e rapporti pendenti*, Bologna, 2009, 157 ss.; CAGNASSO, *I contratti pendenti*, in AMBROSINI (a cura di), *Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma "organica" al decreto "correttivo"*, Bologna, 2008, 113 ss.; COSTI, *Associazione in partecipazione*, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1970; COTTINO-SARALE, *L'associazione in partecipazione*, in COTTINO-SARALE-WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Tratt. Cottino*, III, Padova, 2003, 347 ss.; D'AIUTO, *Gli effetti del fallimento nell'associazione in partecipazione*, in FAUCEGLIA-PANZANI (diretto da), *Fallimento e altre procedura concorsuali*, II, Torino, 2009, 799 ss.; DE ACUTIS, *L'associazione in partecipazione*, Padova, 1999; DE FERRA, *Della associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, in *Comm. Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1973; ID., *Associazione in partecipazione I) Diritto commerciale*, in *EG*, III, Roma, 1988, 2; A. DIMUNDO, sub art. 77, in LO CASCIO (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2013, 976 ss.; FERRARA JR.-BORGIOI, *Il fallimento*, Milano, 1995; FREGONARA, *Cause di scioglimento e disciplina*, in COTTINO-CAGNASSO, *Le nuove società di persone*, Bologna, 2014, 233 ss.; GHIDINI, *Associazione in partecipazione*, in *ED*, III, Milano, 1958, 849 ss.; ID., *L'associazione in partecipazione*, Milano, 1959; GUGLIELMUCCI, sub art. 77, in GUGLIELMUCCI-ZANARONE-DI CHIO-MANGINI-TEDESCHI, *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Artt. 72-83*, in *Comm. Scialoja, Branca l. fall.*, Bologna-Roma, 1979, 259 ss.; JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, in *Tratt. Iudica, Zatti*, Milano, 2000; MEOLI-SICA, *Effetti sui rapporti giuridici preesistenti*, in BUONOCORE-BASSI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare*, II, Padova, 2010, 387 ss.; MIGNONE, *L'associazione in partecipazione. Artt. 2549-2554*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2008; NARDECCHIA, sub art. 77, in FERRO (diretto da), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, 1040 ss.; PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1993; PLENTEDA, *I rapporti giuridici pendenti nel fallimento riformato*, Milano, 2008; PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, II, Milano, 1970; RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Padova, 1994; RAVÀ, *Associazione in partecipazione e società irregolare*, Milano, 1938; RIVOLTA, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, Milano, 1969; SANTONI, *L'associazione in partecipazione*, in *Tratt. Rescigno*, XVII, Torino, 2012, 197 ss.; SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1996; TARZIA, *Rapporti che si sciogliono per il fallimento*, in PANZANI (diretto da), *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, II, *Revocatorie e rapporti pendenti*, Torino, 2012, 319 ss.; TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2001; VASSALLI, *Diritto fallimentare*, II, 1, Torino, 1997; VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, II, *Le società commerciali*, Milano, 1935.